

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
Sezione lavoro V/P

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice dott. Pietro Martello, in funzione di Giudice del lavoro,  
nella causa proposta ex art 28 legge n.300/70,  
registrata al n. 4951/07 R.G.L.

Promossa da FIM-CISL DI MILANO in persona del Segretario  
Generale Provinciale in carica Luigi Dedei

col proc.dom.Avv. RAFFA

RICORRENTE

contro SOC EUNICS SPA

col proc.dom.Avv. FANFANI GESUELE MUTO

Lo scioglimento della riserva assunta il 20.7.2007, ha pronunciato il  
seguente

DECRETO

Il Sindacato ricorrente espone che la Società convenuta ha  
adottato nei confronti di un proprio sindacalista, Giorgio  
Pagani, una serie di comportamenti, quali la convocazione presso  
la sede di Arezzo, l'apertura di 9 procedimenti disciplinari in  
sette giorni, la disattivazione del collegamento con la posta  
elettronica, che considera di natura antisindacale.

Ciò premesso, il Sindacato ricorrente ha presentato  
l'odierno ricorso ai sensi dell'art 28 S.L., chiedendo al  
Giudice di accertare l'antisindacalità della condotta datoriale  
costituita dai fatti testè illustrati e di ordinare alla  
convenuta di disporre l'immediato rientro di Pagani nella sede  
di Pregnanza Milanese, di riattivare la sua possibilità di  
inviare e di ricevere posta elettronica, di ritirare le procedure  
disciplinari avviate e di annullare eventuali provvedimenti  
adottati nell'ambito di esse, fra i quali si è posto, in corso di  
causa, il licenziamento di Pagani.

Si è costituita la convenuta SOC EUNICS SPA contestando le  
affermazioni e le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del  
ricorso.

All'udienza, constatato il fallimento del tentativo di  
conciliazione, il Giudice ha interrogato liberamente le parti e,  
non occorrendo ulteriore istruttoria, ha posto la causa in  
discussione e, all'esito, si è riservato di decidere.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato, preliminarmente, che la questione di causa deve essere ricondotta alla sua essenzialità, che è costituita dalla valutazione circa i comportamenti della convenuta censurati da parte del Sindacato ricorrente e dalla valutazione circa la loro eventuale connotazione di antisindacalità.

Le altre considerazioni e le altre vicende sulle quali si diffondono sia la parte ricorrente sia la parte convenuta non sono rilevanti, in larga misura, ai fini della odierna decisione e, pertanto, non richiedono un esame da parte del Giudice.

L'unica vicenda pregressa che può avere rilevanza ai fini della valutazione dei comportamenti oggetto del presente giudizio, è quella inerente la questione della persistenza delle RSU in epoca successiva alle varie fusioni e acquisizioni di altre Società da parte della odierna convenuta.

Si tratta di questione sottesa alle dinamiche fra la convenuta e il Sindacato, pur se mai posta con le opportune modalità previste e consentite dalle previsioni delle fonti contrattuali collettive, visto che mai la convenuta ha disconosciuto le RSU, limitandosi a chiedere alla controparte sindacale i nomi dei componenti di tali organismi (nomi che, peraltro, avrebbe potuto rilevare dalla documentazione aziendale in suo possesso, anche di quella pervenutale dalle Società acquisite o incorporate); mentre non vi è mai stato un formale disconoscimento degli RSU eletti in precedenza, nella stessa convenuta e nelle Società incorporate.

Detta questione, pur non essendo formalmente invocata nella vicenda odierna, fornisce interessanti spiegazioni dei fatti oggi contestati e utili elementi di giudizio per la valutazione dei comportamenti della convenuta.

Ciò posto, occorre procedere all'esame dei comportamenti dalla convenuta adottati nei confronti di Pagani che, a parere del Sindacato odierno ricorrente costituiscono comportamento antisindacale.

In primo luogo va rilevato che la convenuta ha, anche nella memoria difensiva, posto il problema della qualificazione sindacale di Pagani e detto problema pone in relazione a quello, più ampio, della permanenza della sua qualifica come RSU e, più in generale della permanenza del mandato delle Rappresentanze Unitarie Sindacali.

In proposito, la convenuta richiama l'Accordo Interconfederale dell'1.12.1993, ma si deve osservare che detto richiamo appare alquanto paradossale per il soggetto che lo opera, posto che la decadenza delle rappresentanze unitarie è in detto accordo posta nell'interesse delle organizzazioni sindacali, in particolare di quelle concorrenti che - alla

